SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 febbraio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2020.

Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riguardo all'art. 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze»;

Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010), che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;

Visto l'art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, laddove dispone che, in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del medesimo Fondo per il 2016, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto l'art. 1, comma 331, della legge n. 160 del 2019, in base al quale lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, è stato incrementato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà che, all'art. 21, istituisce la rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera *c)*, che prevede che la rete elabori un piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il comma 7, che prevede che il medesimo Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto l'art. 3, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il comma 1 dell'art. 89, che prevede che «Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del (...) Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (...) la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»;

Visto l'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, che, al comma 2, prevede che «Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi»;

Visto l'art. 104, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede che «al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui venti milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente»;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 recante adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e sono state ripartite le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2019-2021;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che stabilisce che «eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le regioni secondo le quote percentuali di cui alla colonna (A) della Tabella 1»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, concernente il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, che istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e, in particolare, la Tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2020 pari a 621 milioni di euro, per l'anno 2021 pari a 568,9 milioni di euro e per l'anno 2022 pari a 567 milioni di euro;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 marzo 2020, n. 37, con il quale i 50 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 331, della legge n. 160 del 2019, sono stati ripartiti fra le Regioni secondo i criteri di riparto indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019;

Visti i documenti di conclusione positiva delle Conferenze dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, uniti alle note n. 4410 del 7 giugno 2017 e n. 11019 del 29 ottobre 2018, comprensive della certificazione INPS validata dalle medesime Conferenze, con cui è stato accertato l'importo delle risorse di cui all'art. 1, comma 109, della legge n. 228 del 2012, pari, complessivamente, per l'anno 2019, a 23,2 milioni di euro, per l'anno 2020 a 21 milioni di euro e, per l'anno 2021, 18,9 milioni di euro;

Ritenuto, in ragione della motivazione e della finalizzazione dell'ulteriore stanziamento, di provvedere alla ripartizione delle relative risorse finanziarie, pari ad euro 90 milioni assegnate al capitolo di spesa 3538 del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente, attraverso un nuovo decreto di riparto a firma del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 e l'Allegato F allo stesso, recante «Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente» definiscono le modalità attuative di detti progetti di vita indipendente, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero di ambiti coinvolti in relazione ai 15 milioni di euro annui originariamente stanziati per il 2019-2021;

Ritenuto di confermare tale suddivisione anche per il riparto degli ulteriori 20 milioni destinati a progetti di vita indipendente stanziati dall'art. 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di poter procedere, per la ripartizione dei 5 milioni ulteriori rispetto alle precedenti ripartizioni, applicando i criteri integrativi adottati nelle «Linee guida per la presentazione da parte delle regioni, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente» ed inclusione nella società delle persone con disabilità, per l'anno 2018», adottate con il decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 dicembre 2018, n. 669, sulla cui base è determinata la Tabella 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 3 dicembre 2020;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riparto integrazione risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020

1. Le ulteriori risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad euro 90 milioni di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita Indipendente, sono destinate alle regioni secondo i criteri di riparto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e ripartite le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2019-2021, riportate nella colonna (A) dell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le ulteriori risorse ripartite alle regioni per l'anno 2020 sono indicate rispettivamente nella colonna (B) della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019.

4. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19».

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle destinate al finanziamento dei progetti di cui al successivo art. 2, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

6. In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 89, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento. In tal caso, la docu-

mentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

Art. 2.

Progetti per la vita indipendente

1. Sono finanziate, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente di cui all'Allegato F del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai 15 milioni di euro di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il numero degli ulteriori ambiti territoriali coinvolti nella progettazione per la vita indipendente da finanziare per l'anno 2020 e le relative risorse finanziarie destinate a ciascuna regione, determinati sulla base dei criteri definiti dalle «Linee di indirizzo e nelle Linee guida per la presentazione da parte delle regioni, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l'anno 2018» adottate con decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 dicembre 2018, n. 669, sono indicati nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove la II colonna indica per ciascuna regione il numero di ulteriori ambiti territoriali da attivare, la III colonna indica per ciascuna regione il totale delle ulteriori risorse destinate a tale finalità, inclusivo della quota di cofinanziamento regionale, mentre la IV colonna indica la sola quota a valere sulla presente integrazione del Fondo per le non autosufficienze – annualità 2020.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 202

ALLEGATO

Tabella 1

	Colonna A Quota (%)	**Colonna B Risorse (€)**
ABRUZZO	2,39	1.673.000,00 €
BASILICATA	1,08	756.000,00 €
CALABRIA	3,47	2.429.000,00 €
CAMPANIA	8,46	5.922.000,00 €
EMILIA ROMAGNA	7,82	5.474.000,00 €
FRIULI VG	2,33	1.631.000,00 €
LAZIO	9,12	6.384.000,00 €
LIGURIA	3,34	2.338.000,00 €
LOMBARDIA	15,91	11.137.000,00 €
MARCHE	2,84	1.988.000,00 €
MOLISE	0,66	462.000,00 €
PIEMONTE	8	5.600.000,00 €
PUGLIA	6,6	4.620.000,00 €
SARDEGNA	2,86	2.002.000,00 €
SICILIA	8,21	5.747.000,00 €
TOSCANA	7	4.900.000,00 €
UMBRIA	1,72	1.204.000,00 €
Valle d'Aosta	0,25	175.000,00 €
VENETO	7,94	5.558.000,00 €
Totale	**100**	**70.000.000,00 €**

Tabella 2

REGIONE	**Numero minimo ulteriori ambiti territoriali**	**Totale ulteriori risorse a livello regionale (incluso cofinanziamento regionale)**	***di cui:* a valere su integrazione FNA**
Valle d'Aosta	1	100.000,00 €	80.000,00 €
Molise	2	200.000,00 €	160.000,00 €
Basilicata	3	300.000,00 €	240.000,00 €
Umbria	4	400.000,00 €	320.000,00 €
Friuli Venezia Giulia	5	500.000,00 €	400.000,00 €
Abruzzo	6	600.000,00 €	480.000,00 €
Liguria	6	600.000,00 €	480.000,00 €
Marche	7	700.000,00 €	560.000,00 €
Sardegna	7	700.000,00 €	560.000,00 €
Calabria	9	900.000,00 €	720.000,00 €
Toscana	15	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €
Puglia	17	1.700.000,00 €	1.360.000,00 €
Piemonte	18	1.800.000,00 €	1.440.000,00 €
Emilia Romagna	18	1.800.000,00 €	1.440.000,00 €
Veneto	20	2.000.000,00 €	1.600.000,00 €
Sicilia	21	2.100.000,00 €	1.680.000,00 €
Lazio	25	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €
Campania	25	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €
Lombardia	41	4.100.000,00 €	3.280.000,00 €
TOTALE	**250**	**25.000.000,00 €**	**20.000.000,00 €**

21A00584

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 gennaio 2021.

Rilascio della licenza di giardino zoologico alla struttura «Oasi degli animali», in San Sebastiano del Po.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva n. 1999/22/CE e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Vista l'istanza prot. n. 28234/PNM del 7 novembre 2005 presentata dal sig. Garabello Dario, proprietario del parco faunistico «Oasi degli animali» ubicato in via Nobiei n. 45, in San Sebastiano da Po (TO), volta ad ottenere il rilascio della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Viste le note prott. n. 18235/PNM del 13 luglio 2006, n. 89/PNM del 2 gennaio 2008 e n. 1578/PNM del 27 gennaio 2009 con le quali il Ministero dell'ambiente ha richiesto ulteriori integrazioni all'istanza presentata;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata alle disposizioni contenute nell'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Considerato che la prima visita ispettiva si è svolta in data 18 dicembre 2013 da parte della Commissione di esperti interministeriale;

Visto il verbale redatto dalla Commissione con il quale sono state individuate alcune criticità, comunicate alla struttura con nota prot. n. 5336/PNM del 17 marzo 2014;

Visto l'esito della seconda ispezione effettuata dalla Commissione di esperti interministeriale il 27 ottobre 2015 e l'individuazione di altre criticità trasmesse con nota prot. n. 21875/PNM del 9 novembre 2015;

Vista la nota acquisita al prot. n. 21888/PNM del 13 ottobre 2016 con la quale la struttura ha comunicato la risoluzione delle criticità riscontrate in sede ispettiva;

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 29 novembre 2017 dal nucleo Carabinieri servizio CITES di Torino, acquisito al prot. n. 600/PNM del 12 gennaio 2018, comprovante l'effettiva risoluzione delle criticità;

Vista la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Acquisito il concerto espresso del Ministro della salute con nota del 21 maggio 2020;

Acquisito il concerto espresso dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota del 25 maggio 2020;

Sentita la Conferenza unificata che si è espressa nella seduta del 9 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Licenza

1. È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, alla struttura «Oasi degli animali» del sig. Garabello Dario, ubicata in via Nobiei n. 45 - San Sebastiano del Po (TO).

Art. 2.

Oneri

1. Restano fermi in capo al sig. Garabello Dario, gli oneri relativi alla copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 3.

Obblighi di comunicazione

1. Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato A al decreto del Ministero dell'ambiente 19 aprile 1996, dovrà essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente alle misure adottate al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2021

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim
CONTE

21A00557

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2020.

Cofinanziamento nazionale del Programma di monitoraggio nel settore fitosanitario, per l'anno 2020, di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 652/2014, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 25/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute ed al benessere degli animali, alla sanità ed al materiale riproduttivo vegetale;

Visto, in particolare, l'art 19 del predetto regolamento (UE) n. 652/2014 che prevede che la Commissione europea può concedere sovvenzioni agli Stati membri per la realizzazione di programmi di monitoraggio annuali o pluriennali nel settore fitosanitario, finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi;

Visto, altresì, l'art. 5 del regolamento (UE) n. 652/2014 che stabilisce che il contributo comunitario concesso non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili sostenuti per l'attuazione del Programma di monitoraggio nel settore fitosanitario nell'anno di riferimento;

Vista la decisione di finanziamento della Commissione n. SANTE/PH/2020/IT/SI2.823113 che ha approvato il programma di monitoraggio nel settore fitosanitario per l'anno 2020, stabilendo il relativo contributo finanziario comunitario, pari al 50 per cento delle spese totali ammissibili di detto programma, ammontanti a 5.880.000,00 euro;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - MIPAAF ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, approvata con il decreto ministeriale n. 0012479 del 7 aprile 2020;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0022018 del 17 giugno 2020 che richiede l'intervento del Fondo di rotazione del fabbisogno finanziario nazionale, per l'anno 2020, per l'attuazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario e dalla quale risulta che la quota comunitaria transita dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul sistema finanziario I.G.R.U.E., codice: 2020MIPAFCSR003;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 18 novembre 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del

decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 652/2014, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale, per l'anno 2020, è pari ad euro 2.941.000,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 2.941.000,00 nella contabilità speciale 5846 aperta in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo, previa indicazione del CREA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il CREA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1523

21A00558

DECRETO 19 novembre 2020.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom - per l'anno 2019. (Decreto n. 26/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio (EURATOM) n. 1314/2013 del 16 dicembre 2013, concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità euro-

pea dell'energia atomica (2014-2018) a complemento del programma quadro *Horizon* 2020 per la ricerca e l'innovazione;

Visto il *Grant Agreement* n. 633053 del 12 settembre 2014 relativo alle linee di attività - *Work Package* - dell'azione «*Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium - EUROfusion*», che prevede tra i beneficiari l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che nell'anno 2019 le attività di parte ENEA nel settore dell'energia da fusione di cui ai *Work Package* e alle *Complementary Research* hanno comportato un costo complessivo di euro 36.141.074,92 e che sul sistema finanziario I.G.R.U.E. l'intervento è stato censito con codice: ENEA2019;

Considerato che per detti interventi i contributi europei ammontano ad euro 5.488.731,18 che quindi la partecipazione finanziaria nazionale ammonta ad euro 30.652.343,73;

Vista la nota n. 0015598 del 15 luglio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA, per l'anno 2019;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 18 novembre 2020 tenutasi in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom, anno 2019, è pari ad euro 30.652.343,73.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 30.652.343,73 in favore dell'ENEA sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'ENEA.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1571

21A00559

DECRETO 19 novembre 2020.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom - per l'anno 2020. (Decreto n. 27/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio (EURATOM) n. 1314/2013 del 16 dicembre 2013, concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) a complemento del programma quadro *Horizon* 2020 per la ricerca e l'innovazione;

Visto il *Grant Agreement* n. 633053 del 12 settembre 2014, relativo alle linee di attività - *Work Package* - dell'azione «*Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium - EUROfusion*» che prevede tra i beneficiari l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che nell'anno 2020 le attività di parte ENEA nel settore dell'energia da fusione di cui ai *Work Package* e alle *Complementary Research* hanno comportato un costo complessivo di euro 37.626.238,03 e che sul sistema finanziario I.G.R.U.E. l'intervento è stato censito con codice: ENEA2020;

Considerato che per detti interventi i contributi europei ammontano ad euro 6.498.463,18 e che quindi la partecipazione finanziaria nazionale ammonta ad euro 31.127.774,85;

Vista la nota n. 0015700 del 15 luglio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA, per l'anno 2020;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 18 novembre 2020 tenutasi in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del programma Euratom, anno 2020, è pari ad euro 31.127.774,85.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di 31.127.774,85 in favore dell'ENEA sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'ENEA.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1582

21A00560

DECRETO 29 gennaio 2021.

Proroga dei termini, per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previsti dal decreto 19 ottobre 2020, concernenti le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie e dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema *TS)* per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 1, comma 1105 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, tramite il Sistema TS;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, il quale ha modificato l'art. 2, comma 6-*quater* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, in particolare al fine di rinviare al 1 ° gennaio 2022 la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tramite il medesimo Sistema TS;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2019, il quale, all'art. 9, provvede alla modifica dei termini per l'esercizio dell'opposizione, da parte dell'assistito, di cui all'art. 3, comma 4 del citato decreto del 31 luglio 2015, prevedendo che:

l'assistito possa accedere al Sistema TS dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento ai fini dell'esercizio dell'opposizione per le proprie spese sanitarie;

resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 5-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie e veterinarie, entro i cinque giorni successivi dalla scadenza di invio;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 29 ottobre 2020;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 20765 del 22 gennaio 2021 il quale prevede la proroga dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2020;

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 24327 del 26 gennaio 2021 con la quale si prevede l'ampliamento delle tempistiche per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'anno 2021;

Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui al citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto disposto dal predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 20765 del 22 gennaio 2021 e dalla predetta nota dell'Agenzia delle entrate n. 24327 del 26 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. n. 270 del 29 ottobre 2020.

Art. 2.

Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2020 e 2021

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, il comma 1 è sostituito con il seguente comma 1:

«1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto è effettuata:

a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;

c) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;

c) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2022.»

b) all'art. 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale»

c) all'Allegato A, al paragrafo 4.7, le parole «entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro e non oltre il termine di cui all'art. 7 del presente decreto.»;

d) all'Allegato A, al paragrafo 4.7, le parole «di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.».

2. Come previsto dall'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, di modifica del decreto 31 luglio 2015, per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell'anno 2020 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato al 15 febbraio 2021.

3. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2020 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 19 ottobre 2020, l'assistito può esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021.

Art. 3.

Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri delle spese sanitarie e veterinarie

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021»;

b) all'art. 6, comma 2, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2022».

Art. 4.

Ulteriori modifiche al decreto 19 ottobre 2020

1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 1, le parole: «ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera *c)*» sono sostituite dalle parole «ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*»;

b) all'Allegato A, al paragrafo 2.11.1:

eliminare le parole «Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna»;

nella tabella delle codifiche della tipologia di spesa, sono eliminate le seguenti parole:

«AS Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2021

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

21A00671

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Shingrix», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/96/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018)1896 del 21 marzo 2018 (procedura EMEA/H/C/4336) di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Shingrix» (vaccino per l'*herpes zoster* ricombinante, adiuvato), di titolarità della società Glaxosmithkline Biologicals S.A., con iscrizione nel registro comunitario n. EU/1/18/1272, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 150/2 - del 27 aprile 2018;

Vista la determina AIFA n. 908/2018 del 4 giugno 2018 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Shingrix», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2018;

Vista la domanda presentata in data 12 ottobre 2020 con la quale la società Glaxosmithkline Biologicals S.A. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Shingrix» (vaccino per l'*herpes zoster* ricombinante, adiuvato);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta dell'11-13 novembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SHINGRIX (vaccino per l'*herpes zoster* ricombinante, adiuvato) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Shingrix» è indicato per la prevenzione dell'*herpes zoster* (HZ) e della nevralgia *post*-erpetica (PHN), in:

adulti di età pari o superiore a cinquanta anni;

adulti di età pari o superiore a diciotto anni ad aumentato rischio di HZ.

L'uso di «Shingrix» deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Confezioni e A.I.C. n.:

0,5 ml - 1 flacone (polvere) + 1 flacone (sospensione), uso IM - A.I.C. n. 046337010/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

0,5 ml - 10 flaconi (polvere) + 10 flaconi (sospensione), uso IM - A.I.C. n. 046337022/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Shingrix» (vaccino per l'*herpes zoster* ricombinante, adiuvato) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00512

DETERMINA 26 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo GIT», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/98/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1166 del 28 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2009 - Supplemento ordinario - n. 79, con la quale la società Germed Pharma S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Germed» e con cui lo stesso è stato collocato nell'ap-

posita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la determina AAM/PPA n. 330/2020 del 14 giugno 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 159 del 25 giugno 2020, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di titolarità alla società S.F. Group s.r.l., con variazione della denominazione del medicinale in «Lansoprazolo GIT»;

Vista la domanda presentata in data 28 agosto 2020 con la quale la società S.F. Group s.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Lansoprazolo GIT» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 037156116 e n. 037156080;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 22 ottobre 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOPRAZOLO GIT nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni e A.I.C. n.:

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister ALU/ALU - A.I.C. n. 037156116 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 6,36 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 11,92 - note AIFA 1 e 48;

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister ALU/ALU - A.I.C. n. 037156080 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 3,97 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 7,44 - note AIFA 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lansoprazolo GIT» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo GIT» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00513

DETERMINA 26 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rocuronio Bromuro Noridem», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/99/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 637/2020 del 27 maggio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 144 dell'8 giugno 2020 con la quale la società Noridem Enterprises LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rocuronio Bromuro Noridem» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 7 luglio 2020 con la quale la società Noridem Enterprises LTD ha chiesto la riclassificazione dalla classe C (nn) alla classe H del medicinale «Rocuronio Bromuro Noridem» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 047122039 e 047122015;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 settembre 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2020;

Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROCURONIO BROMURO NORIDEM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 047122039 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 54,50;

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 6 ml;

A.I.C. n. 047122015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 54,50.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rocuronio Bromuro Noridem» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rocuronio Bromuro Noridem»è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00533

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2021.

Modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII Bilancio e scritture contabili), capo I (Disposizioni generali sul bilancio), capo II (Bilancio di esercizio), capo III (Bilancio consolidato) e capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 109).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 in materia di principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 recante attuazione della direttiva n. 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento apparte-

nenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'Istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017 che ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9;

Considerato che il regolamento (UE) n. 2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020 ha esteso al 1° gennaio 2023 la proroga per l'applicazione dell'IFRS 9, per allinearla all'IFRS 17;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento n. 7 del 13 luglio 2007

1. Al comma 2-*ter* dell'art. 4 del regolamento IVASS n. 7 del 13 luglio 2007 le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023».

2. Al comma 2-*quater* dell'art. 4 le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023».

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

Il presidente: FRANCO

21A00562

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2021.

Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2018, n. 136. (Provvedimento n. 108).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 recante l'attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in particolare, l'art. 20-*quater*, comma 2, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative della facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 4 ottobre 2019, recante l'estensione all'esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all'art. 20-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020, recante l'estensione all'esercizio 2020 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della redazione del bilancio 2020 l'impresa che si avvale della facoltà di cui all'art. 20-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, facoltà estesa all'esercizio 2020 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2020, valuta i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2019 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2019, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.».

2. Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2020 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2019 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2019, al costo d'acquisizione.».

3. La lettera *c)* del comma 7 dell'art. 4 è modificata come segue: le parole «sull'utile del bilancio 2019» sono sostituite dalle parole «sull'utile del bilancio 2020».

4. Il comma 8 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«8. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa del bilancio 2020 gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso del 2020 che dalla valutazione al 31 dicembre 2020 dei titoli (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).».

5. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa del bilancio 2021 gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso del 2021 che dalla valutazione al 31 dicembre 2021 dei titoli (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019

1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente:

«1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, destina a riserva indisponibile un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2019, ovvero per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2019, tra il costo d'acquisizione e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2020, al netto dell'onere fiscale.».

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

Il presidente: FRANCO

21A00563

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicanova»

Con la determina n. aRM - 1/2021 - 2204 dell'11 gennaio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Fresenius Medical Care Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BICANOVA.

confezione: 037096017;

descrizione: «1,5% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096029;

descrizione: «1,5% glucosio» 4 sacche da 2000 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096031;

descrizione: «1,5% glucosio» 4 sacche da 2500 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096043;

descrizione: «1,5% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096056;

descrizione: «2,3% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096068;

descrizione: «2,3% glucosio» 4 sacche da 2000 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096070;

descrizione: «2,3% glucosio» 4 sacche da 2500 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096082;

descrizione: «2,3% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096120;

descrizione: «4,25% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096094;

descrizione: «4,25% glucosio» 4 sacche da 1500 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096106;

descrizione: «4,25% glucosio» 4 sacche da 2000 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096118;

descrizione: «4,25% glucosio» 4 sacche da 2500 ml con sistema *staysafe*;

confezione: 037096132;

descrizione: «1,5% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe*;

confezione: 037096144;

descrizione: «2,3% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe*;

confezione: 037096157;

descrizione: «4,25% glucosio» 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe*;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00585

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deferasirox Teva».

Con la determina n. aRM - 2/2021 - 4046 del 18 gennaio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale.

Medicinale: DEFERASIROX TEVA.

Confezione: 045514015.

Descrizione: «125 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514027.

Descrizione: «125 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514039.

Descrizione: «125 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514041.

Descrizione: «125 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514054.

Descrizione: «125 mg compresse dispersibili» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514066.

Descrizione: «125 mg compresse dispersibili» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514078.

Descrizione: «125 mg compresse dispersibili» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514080.

Descrizione: «125 mg compresse dispersibili» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514092.

Descrizione: «250 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514104.

Descrizione: «250 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514116.

Descrizione: «250 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514128.

Descrizione: «250 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514130.

Descrizione: «250 mg compresse dispersibili» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514142.

Descrizione: «250 mg compresse dispersibili» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514155.

Descrizione: «250 mg compresse dispersibili» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514167.

Descrizione: «250 mg compresse dispersibili» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514179.

Descrizione: «500 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514181.

Descrizione: «500 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514193.

Descrizione: «500 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514205.

Descrizione: «500 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514217.

Descrizione: «500 mg compresse dispersibili» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514229.

Descrizione: «500 mg compresse dispersibili» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514231.

Descrizione: «500 mg compresse dispersibili» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Confezione: 045514243.

Descrizione: «500 mg compresse dispersibili» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 045514256.

Descrizione: «500 mg compresse dispersibili» 294 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00586

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenofovir Disoproxil Lupin».

Con la determina n. aRM - 3/2021 - 3569 del 18 gennaio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Lupin (Europe) Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TENOFOVIR DISOPROXIL LUPIN.

Confezione: 045308018.

Descrizione: «245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 045308020.

Descrizione: «245 mg compresse rivestite con film» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00587

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol Kabi»

Estratto determina n. 155/2021 del 3 febbraio 2021

Medicinale: PROPOFOL KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Confezione: «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 036849216 (in base 10).

Confezione: «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 036849228 (in base 10).

Forma farmaceutica: emulsione iniettabile o per infusione.

Composizione:

principio attivo: propofol.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 036849228 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Propofol Kabi» (propofol) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Propofol Kabi» (propofol) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00735

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l., sita nei Comuni di Augusta e Melilli.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000007 dell'8 gennaio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018, alla società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., identificata dal codice fiscale 10410680960, con sede legale in via Alessandro Manzoni, n. 38 - 20121 Milano, per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., sita nei Comuni di Augusta e Melilli (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A00514

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l., sita nei Comuni di Augusta e Melilli.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000045 del 26 gennaio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018, alla società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., identificata dal codice fiscale 10410680960, con sede legale in via Alessandro Manzoni, n. 38 - 20121 Milano, per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., sita nei Comuni di Augusta e Melilli (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A00520

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 gennaio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2064
Yen	125,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,185
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,89073
Fiorino ungherese	360,39
Zloty polacco	4,5389
Nuovo leu romeno	4,8743
Corona svedese	10,154
Franco svizzero	1,0747
Corona islandese	156,8
Corona norvegese	10,3858
Kuna croata	7,5535
Rublo russo	89,5913
Lira turca	9,0546
Dollaro australiano	1,5721
Real brasiliano	6,391
Dollaro canadese	1,5413
Yuan cinese	7,8359
Dollaro di Hong Kong	9,3538
Rupia indonesiana	17053,67
Shekel israeliano	3,9018
Rupia indiana	88,4365
Won sudcoreano	1335,05
Peso messicano	23,9785
Ringgit malese	4,8883
Dollaro neozelandese	1,6975
Peso filippino	57,989
Dollaro di Singapore	1,6078
Baht tailandese	36,361
Rand sudafricano	18,4919

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00515

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 gennaio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2132
Yen	126,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,161
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,891
Fiorino ungherese	358,52
Zloty polacco	4,5352
Nuovo leu romeno	4,8744
Corona svedese	10,0953
Franco svizzero	1,0769
Corona islandese	157
Corona norvegese	10,3423
Kuna croata	7,5655
Rublo russo	89,44
Lira turca	9,0257
Dollaro australiano	1,5723
Real brasiliano	6,3848
Dollaro canadese	1,5438
Yuan cinese	7,861
Dollaro di Hong Kong	9,4052
Rupia indonesiana	17080,95
Shekel israeliano	3,9354
Rupia indiana	88,7525
Won sudcoreano	1337,54
Peso messicano	23,787
Ringgit malese	4,9135
Dollaro neozelandese	1,702
Peso filippino	58,251
Dollaro di Singapore	1,6114
Baht tailandese	36,426
Rand sudafricano	18,1181

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00516

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2101
Yen	125,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,125
Corona danese	7,4382
Lira Sterlina	0,88563
Fiorino ungherese	357,38
Zloty polacco	4,5322
Nuovo leu romeno	4,8738
Corona svedese	10,1383
Franco svizzero	1,0778
Corona islandese	157,2
Corona norvegese	10,323
Kuna croata	7,5635
Rublo russo	89,085
Lira turca	9,0111
Dollaro australiano	1,5666
Real brasiliano	6,439
Dollaro canadese	1,5379
Yuan cinese	7,8292
Dollaro di Hong Kong	9,3804
Rupia indonesiana	17004,08
Shekel israeliano	3,9373
Rupia indiana	88,368
Won sudcoreano	1333,62
Peso messicano	23,7719
Ringgit malese	4,8949
Dollaro neozelandese	1,6965
Peso filippino	58,122
Dollaro di Singapore	1,6054
Baht tailandese	36,315
Rand sudafricano	18,1101

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00517

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 gennaio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2158
Yen	125,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,094
Corona danese	7,4395
Lira Sterlina	0,88625
Fiorino ungherese	357,38
Zloty polacco	4,5284
Nuovo leu romeno	4,874
Corona svedese	10,0825
Franco svizzero	1,0773
Corona islandese	156,8
Corona norvegese	10,2513
Kuna croata	7,565
Rublo russo	89,6369
Lira turca	8,9555
Dollaro australiano	1,5635
Real brasiliano	6,4073
Dollaro canadese	1,5345
Yuan cinese	7,8552
Dollaro di Hong Kong	9,4245
Rupia indonesiana	17009,04
Shekel israeliano	3,9775
Rupia indiana	88,722
Won sudcoreano	1337,11
Peso messicano	23,8443
Ringgit malese	4,8997
Dollaro neozelandese	1,6853
Peso filippino	58,406
Dollaro di Singapore	1,6081
Baht tailandese	36,389
Rand sudafricano	17,9988

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00518

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 gennaio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2158
Yen	126,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,152
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,89045
Fiorino ungherese	357,61
Zloty polacco	4,5385
Nuovo leu romeno	4,874
Corona svedese	10,0815
Franco svizzero	1,0773
Corona islandese	157
Corona norvegese	10,3308
Kuna croata	7,5655
Rublo russo	91,1009
Lira turca	9,0195
Dollaro australiano	1,577
Real brasiliano	6,5765
Dollaro canadese	1,5458
Yuan cinese	7,8822
Dollaro di Hong Kong	9,4255
Rupia indonesiana	17140,23
Shekel israeliano	3,9892
Rupia indiana	88,767
Won sudcoreano	1344,48
Peso messicano	24,2345
Ringgit malese	4,9155
Dollaro neozelandese	1,6945
Peso filippino	58,444
Dollaro di Singapore	1,6149
Baht tailandese	36,486
Rand sudafricano	18,381

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A00519

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie al valore dell'Esercito

Con decreto presidenziale n. 348 del 30 dicembre 2020, al 7° reggimento difesa CBRN «Cremona», è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Glorioso reggimento altamente specialistico dell'Esercito, interveniva prontamente in soccorso dei cittadini delle Provincie di Bergamo e Brescia duramente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Prodigandosi con ammirevole sprezzo del pericolo, proprio laddove l'epidemia assumeva i toni più drammatici, grazie alle specifiche competenze provvedeva alla sanificazione delle strutture di ricovero e di pubblica utilità, riscuotendo unanime riconoscenza tra la popolazione civile e le Autorità locali. Magnifico esempio di unità, si è distinta per il valore dei suoi soldati, espressione di nobili ideali e assoluta professionalità, che hanno scolpito pagine esemplari di solidarietà e abnegazione, esaltando il prestigio dell'Esercito al cospetto dell'Italia». Italia settentrionale, febbraio - maggio 2020.

Con decreto presidenziale n. 349 del 30 dicembre 2020, al Comando dei supporti logistici, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Con altissimo senso del dovere e non comune spirito di abnegazione, le donne e gli uomini delle unità del Comando dei supporti logistici assicuravano, nella fase più acuta della grave emergenza epidemiologica da COVID-19, un decisivo supporto alla popolazione. Dimostrando risoluto impegno schieravano, in tempi ridottissimi, due ospedali militari da campo nei Comuni di Piacenza e Crema a supporto delle strutture sanitarie locali, oramai congestionate dai numerosi ricoveri, distinguendosi per straordinaria efficienza e generoso altruismo. Fulgida testimonianza del patrimonio di altissime tradizioni militari ed elevatissime virtù civiche della Forza armata, contribuiva a esaltare il lustro e il decoro dell'Esercito dinanzi a tutta la Nazione». Italia settentrionale, marzo - maggio 2020.

21A00521

Concessione di croci d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1346 del 22 dicembre 2020, al reggimento logistico «Taurinense», è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Fiera e coesa unità, fedele al suo motto "*Omnia Omnibus*", interveniva con slancio e determinazione, apportando un fondamentale contributo in supporto alla popolazione duramente colpita dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19. Conscia del subdolo pericolo affrontato, garantiva la distribuzione di materiale sanitario, nonché attuava opere di sanificazione essenziali per la mitigazione del rischio di contagio. Con generoso spirito di abnegazione, preservando l'incolumità altrui si faceva carico di trasportare, con profonda umanità nel loro ultimo, commovente viaggio, le salme dei cittadini deceduti». Italia settentrionale, febbraio - maggio 2020.

Con decreto ministeriale n. 1347 del 22 dicembre 2020, al 2° reggimento Genio guastatori, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Prestigioso reggimento, interveniva in prima linea a soccorso della cittadinanza nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dando prova di ferrea determinazione e sincero altruismo. Con instancabile e generosa opera di supporto conduceva la sanificazione delle aree urbane, riducendo i rischi di contagio e, in tal modo, sofferenze e perdite tra la popolazione. Animato da eccezionale spirito di abnegazione, preservando l'incolumità altrui, avocava a sé il doloroso compito di accompagnare, con solenne rispetto, i defunti nei luoghi del riposo eterno». Italia settentrionale, marzo - maggio 2020.

Con decreto ministeriale n. 1348 del 22 dicembre 2020, al reggimento logistico «Julia», è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Prestigiosa unità, interveniva con fermezza in soccorso dei connazionali nelle zone maggiormente provate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Esempio di ferrea determinazione, conscia del subdolo pericolo affrontato,

con spirito di abnegazione operava a soccorso della collettività, garantendo il trasporto del materiale sanitario nelle aree più colpite dalla pandemia. Mediante l'opera di sanificazione riusciva inoltre a garantire il contenimento del contagio e a ridurre, di conseguenza, le sofferenze e le perdite tra la popolazione». Italia settentrionale, marzo - maggio 2020.

Con decreto ministeriale n. 1349 del 22 dicembre 2020, al 3° reggimento artiglieria «Terrestre», è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Prestigioso reggimento, interveniva tempestivamente a soccorso della collettività nelle zone più colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con fulgida determinazione, conscio del persistente pericolo affrontato, conduceva opere di sanificazione nelle aree urbane, riducendo i rischi di contagio e, di conseguenza, sofferenze e perdite tra la popolazione». Italia settentrionale, marzo - maggio 2020.

21A00522

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 dicembre 2020 dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, recante: «Emanazione del nuovo statuto.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2021).

Nello statuto allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 108, prima colonna, primo rigo della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «TITOLO SECONDO: AUTONOMIA *SANITARIA* REGOLAMENTARE», leggasi: «TITOLO SECONDO: AUTONOMIA *STATUTARIA* REGOLAMENTARE».

21A00523

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-031) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.